



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

SERVIZIO 3
Ufficio tecnico, Edilizia Pubblica, Edilizia Privata

DETERMINAZIONE N. 219 DEL 08-05-2023

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SERVIZI DI CARPI DI VILLA BARTOLOMEA - STRALCIO B - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA CUP B71B21001420004. AVVIO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A), PUNTO 2.2 DEL D.L. 77/2021, CHE DEROGA FINO AL 31.12.2021 L'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. C), D. LGS 50/2016. CIG 981154898A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 04.05.2023, con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai «LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SERVIZI DI CARPI DI VILLA BARTOLOMEA - STRALCIO B - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA – CUP B71B21001420004» del valore complessivo di euro 1.350.000,00=, di cui euro 1.101.500,00= per l'esecuzione dei lavori, euro 38.500,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 210.000,00= per le somme a disposizione dell'ente;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 56 in data 17/12/2022, con la quale sono state approvate le modifiche e le integrazioni al Documento unico di programmazione D.U.P. 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 60 del 17/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 17/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G);

VISTO il Decreto Sindacale nr. 6 del 30.12.2022, prot. nr. 18855 con il quale sono state attribuite al sig. Furini Ing. Alessandro le funzioni di Responsabile del Servizio Area Tecnica: Edilizia privata – pubblica ed urbanistica, di cui all' art. 107, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 18/08/2000, nr. 267;

EVIDENZIATO che:

- l'intervento di cui sopra gode di un contributo di euro 802.210,71 a valere sui fondi PNRR (Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia);
- la rimanente quota di € 547.789,29 è finanziata con fondi propri dal Comune di Villa Bartolomea;

DATO ATTO che, sulla base dei conteggi temporali previsti dai decreti di finanziamento, è necessario, pena la perdita del contributo stesso, che l'aggiudicazione dei lavori intervenga entro e non oltre il 31 maggio 2023;

DATO ATTO che il progetto esecutivo di cui sopra ha tenuto conto degli aspetti legati alla mitigazione ambientale ed in particolare relativamente all'obiettivo di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" le scelte progettuali hanno opportunamente considerato le problematiche connesse a:

- Impatto sul paesaggio;
- Misure di mitigazione e compensazione ambientale;
- Effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
- Gestione del trasporto e smaltimento dei rifiuti edili;

SOTTOLINEATO, pertanto:

- la progettazione si è commisurata con gli obiettivi del DNSH (Do No Significant Harm), per soddisfare il requisito di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". La caratterizzazione tipologica del progetto ha concesso di poter sancire la conformità dell'intervento al principio del DNSH;
- la documentazione tecnico-progettuale è stata integrata con la specifica check list di verifica e controllo per il settore di attività, che riassume i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica;

RAVVISATA, quindi, la necessità di doversi provvedere, con la massima urgenza, alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori in capo al progetto come più sopra richiamato;

ATTESO che il 20.04.2016, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, che ha abrogato il D. Lgs 163/2006 c.d. "Codice dei Contratti"

EVIDENZIATO che, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016 ex art. 33, comma 3, del D.lgs 163/2006 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Centrale di committenza / Stazione Unica Appaltante giusta convenzione in data 04.04.2023 prot. n. 10831;

DATO ATTO che:

- il 12 settembre 2020 è entrata in vigore la Legge n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*», il c.d. «Decreto Semplificazioni»;
- il 30.07.2021 è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante la «*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

EVIDENZIATO che il M.I.M.S (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile) nel parere n. 735 del 24.9.2020 ha espressamente chiarito che «*Non si tratta di una disciplina facoltativa [quella dei DL Semplificazioni]; le nuove procedure sostituiscono, infatti, fino al 31 dicembre 2021 [ora giugno 2023], quelle contenute all'art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e "semplificate", introdotte nell'ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. Tenendo conto di tale finalità, cui è sotteso il nuovo assetto normativo in materia di contratti pubblici, si ritiene che non sia comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedurali introdotte. In tal caso, si consiglia di dar conto di tale scelta mediante motivazione*».

ATTESO che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 58 del D.lgs 50/2016, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

DATTO ATTO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante «*procedura negoziata*», senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di:

- almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro;
- almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATTO ATTO, altresì, di quanto segue:

- l'art. 1, comma 3 della L. 120/2020, prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la stazioni appaltanti procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- l'art. 1, comma 4 della L. 120/2020, prevede che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93;

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 2, lett. b) della più volte citata legge 120/2020, prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate debba avvenire nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, e che gli operatori economici vengano individuati in base ad indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici esistenti;

ATTESO che anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha evidenziato che “dall'analisi e dalla conoscenza dei rispettivi territori, le stazioni appaltanti possono individuare aree e comparti ottimali ai fini della migliore selezione delle imprese da invitare in base alle dislocazione territoriale....; la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate a presentare offerta può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti”;

VISTA la attuale crisi derivante dal caro materiali, a causa della quale si può affermare che la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate, non solo può facilitare la velocizzazione degli affidamenti e dell'esecuzione, ma può determinare la buona riuscita non solo della procedura ma anche dell'esecuzione stessa; ciò visto l'aumentare delle procedure deserte, nonché delle richieste di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità a cui si assiste negli ultimi mesi;

CONSIDERATO, in merito all'aspetto della «*diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate*» introdotto dalla normativa in parola in riferimento alla selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate in deroga allo scopo di facilitare gli investimenti nel contesto emergenziale, alla luce delle indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 17.12.2020, quanto segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;
- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;

- In particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;
- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:
 - caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;
 - importo dell'appalto;
 - luogo di esecuzione;
 - incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
 - assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento:

- di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/2016, come oggi derogato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «prezzo più basso», ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020, con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
- di attribuire, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016, carattere di assoluta ed inderogabile urgenza all'appalto, in quanto l'aggiudicazione dello stesso deve intervenire entro e non oltre il 31.05.2023;
- inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 11 (undici) scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1, per una classifica adeguata agli importi in appalto;
- di dare atto che la scelta degli operatori economici di cui sopra è avvenuta tenendo in debito conto il principio di rotazione degli inviti ribadito dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, evitando di invitare imprese che già hanno lavorato o stanno lavorando per il comune nell'ultimo anno;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante / Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, alla luce della dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni oggetto di appalto che, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione e del fatto che non vi è alcuna preclusione alla partecipazione alla gara da parte delle piccole/micro imprese;

VISTO l'art. 105, comma 2 e comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal 01.11.2021, dall'art. 49, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021, di stabilire che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti

Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG1» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;

Categorie scorporabili: l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili ricomprese nelle categorie «OG11» e «OS32», se non è in possesso di adeguata qualificazione; le opere ricomprese nella categoria scorporabile sono integralmente subappaltabili senza che ciò incida sul limite di subappalto della categoria prevalente;

EVIDENZIATI, rispetto a quanto previsto dall'art. 47, commi 4, 5 e 7 della L. 108/2021 e dal Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, i seguenti aspetti peculiari del contratto e della procedura per l'appalto di cui al presente provvedimento:

- trattasi di appalto di lavori pubblici, lo stesso è soggetto all'applicazione dell'art. 84 del D.lgs 50/2016, che impone un sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che vieta l'introduzione di qualsiasi altro sistema di qualificazione diverso dal possesso di regolare attestazione SOA;
- per l'ottenimento dell'attestazione SOA, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'art. 79, comma 1, del DPR 207/2010, ossia:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo.
- Il possesso dell'attestazione SOA, pertanto, attesta che l'operatore economico qualificato è già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, sia di una «*struttura tecnica ed organizzativa*», sia di un «*adeguato organico*», ossia non impone alle imprese concorrenti alcun obbligo, in caso di aggiudicazione, di assumere personale per l'esecuzione del contratto, essendo già in possesso di tutte le risorse necessaria;
- la procedura negoziata viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo, tale criterio di aggiudicazione, quindi, non permette l'introduzione di alcun elemento diversi dal prezzo, per la valutazione delle offerte;

DATO ATTO, quindi, che, salvo violare le norme qualificazione delle imprese, violare i principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione e compromettere l'efficienza, l'economicità, la qualità dei lavori, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche:

- non è in alcun modo possibile imporre ai concorrenti invitati alla gara l'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;
- non è possibile introdurre ulteriori requisiti premiali dell'offerta, diversi dal prezzo, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

RITENUTO, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento sopra meglio descritte, di avvalersi delle deroghe ammesse dall'art. 47 comma 7, della L. 108/2021, dando atto che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;

VISTO l'art. 29 del D.L. n. 4/2022 (convertito con L. n. 25/2022), trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, di stabilire che il contratto d'appalto conterrà, in parziale sostituzione di quanto previsto dall'art. 1.27 del capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo, uno specifico articolo afferente le clausole di revisione dei prezzi il cui testo è il seguente:

1. sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1, dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente comma, si fa riferimento al predetto articolo 29.
2. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'esecutore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.
3. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non

costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

4. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
5. La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
6. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
7. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
8. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
9. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.
11. In relazione alle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicitazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

12. In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.
13. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

EVINTO che, ai sensi dell'art. 8 della citata convenzione prot. 10831, la gara di cui al presente provvedimento va classificato «tipologia di appalto n. 1», pertanto l'ammontare del contributo da versare a favore della centrale di committenza presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese è pari ad euro 2.000,00= (duemila/00);

ATTESO che per l'espletamento delle procedure di gara è stato generato il CIG n. 981154898A e che, pertanto, è dovuto un contributo da versare all'ANAC pari ad € 660,00;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTI il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici” relativo a lavori, servizi e forniture” ed il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla data di adozione del presente provvedimento;

VISTO in particolare i disposti in capo agli artt. 32, comma 2 e i combinati disposti degli artt. 95 e 97, rispettivamente commi 4 e 8;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

DETERMINA

1. **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2. **DI AVVIARE**, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. lgs 50/2016, la procedura per l'affidamento della realizzazione delle «LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO SERVIZI DI CARPI DI VILLA BARTOLOMEA - STRALCIO B - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA – CUP B71B21001420004 – CIG 981154898A»;
3. **DI STABILIRE**, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2, D.Lgs.del50/2106 quanto segue:
 - Fine del contratto: *costruire un nuovo centro polifunzionale per la comunità;*
 - Oggetto del contratto: *lavori di costruzione edifici di cui al CPV 45210000-2;*
 - Importi in appalto (I.V.A. esclusa): *euro 1.350.000,00=, di cui euro 1.101.500,00= per l'esecuzione dei lavori, euro 38.500,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 210.000,00= per le somme a disposizione dell'ente;*
 - Termine di esecuzione dei lavori: *310 (trecentodieci) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;*

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante contratto d'appalto, in modalità elettronica;

4. **DI DARE ATTO** che l'intervento in oggetto, essendo finanziato nell'ambito del Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR), è soggetto al rispetto del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH) e che il progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta n. 47 del 04.05.2023 ha considerato la necessità di soddisfare tale requisito;
5. **DI AGGIUDICARE** l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) della L. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2 del D.L. 77/2021, che deroga fino al 31.12.2021 l'articolo 36, comma 2, lett. c), D. Lgs 50/2016;
6. **DI ADOTTARE**, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante offerta a ribasso su elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
7. **DI INVITARE** alla procedura negoziata complessivamente n. 11 (undici) imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 92 del DPS 207/2010, scelte tra quelle iscritte nella piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in uso alla centrale di committenza, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA;
8. **DI NON RENDERE** pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs 50/2016;
9. **DI GARANTIRE** ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;
10. **DI DARE ATTO** che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;
11. **DI STABILIRE** di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 51 comma 1 D.lgs 50/2016, per le motivazioni meglio descritte in premessa;
12. **DI INCARICARE** la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;
13. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 105, comma 2 e comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal 01.11.2021, dall'art. 49, comma 1, lett. a) della L. n. 108/2021, che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti
Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG1» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;
Categorie scorporabili: l'aggiudicatario può non eseguire alcuna parte delle lavorazioni scorporabili ricomprese nelle categorie «OG11» e «OS32», se non è in possesso di adeguata qualificazione; le opere ricomprese nella categoria scorporabile sono integralmente subappaltabili senza che ciò incida sul limite di subappalto della categoria prevalente;
14. **DI STABILIRE**, per le motivazioni meglio descritte in premessa, che l'appalto di cui al presente provvedimento è escluso dall'inserimento delle clausole previste dall'art. 47, comma 4 e comma 5 della L. 108/2021;

- 15. DI PREVEDERE**, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 (convertito con L. n. 25/2022), nel contratto d'appalto uno specifico articolo, a parziale sostituzione di quanto previsto dall'art. 1.27 del capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo, afferente alle clausole di revisione dei prezzi il cui testo è meglio descritto nelle premesse;
- 16. DI PRENDETE ATTO** che, ai sensi dell'art. 8 della citata convenzione prot. 10831, la gara di cui al presente provvedimento va classificato «tipologia di appalto n. 1», pertanto l'ammontare del contributo da versare a favore della centrale di committenza presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese è pari ad euro 2.000,00= (duemila/00);
- 17. DI ATTRIBUIRE**, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016, carattere di assoluta ed inderogabile urgenza all'appalto, in quanto l'aggiudicazione dello stesso deve intervenire entro il giorno 31.05.2023;
- 18. DI DARE ATTO** che è stata accertata la disponibilità della suddetta somma effettiva esistente nella dotazione in conto al capitolo 300500 del Comune di Villa Bartolomea, in uscita del bilancio 2023, che presenta apposito stanziamento disponibile;
- 19. DI DARE ATTO** che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Furini Alessandro;

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. FURINI ALESSANDRO

=====

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 - 7° comma - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Villa Bartolomea, lì 08-05-2023

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Dr. ZANFERRARI MATTEO

=====

REGISTRAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Villa Bartolomea, lì 15-05-2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. FURINI ALESSANDRO